



Regione Siciliana

Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca

BANDO DI GARA MISURA 5.2 FEP “CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DEL FONDO PER LA PESCA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA”

1) Domanda

In relazione alla possibilità di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il disciplinare di gara all'art. 3 recita “Il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006”.

Inoltre il punto 10 dell'art. 5 del disciplinare di gara, sempre in relazione all'avvalimento, riporta che la dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, in caso di R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. costituendi, deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti.

Si chiede a codesto spettabile assessorato di voler sciogliere il dubbio riguardo al seguente quesito:

Nel caso di partecipazione R.T.I. costituendo, se ad avvalersi, per soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, è la sola società mandataria la dichiarazione di cui al punto 10 dell'art. 5 del disciplinare di gara deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti degli altri componenti il costituendo raggruppamento di imprese o è sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta solo dalla società ausiliaria e dalla società avvalente?

Risposta

In relazione alla Vs. nota del 21 dicembre 2009, con la presente si comunica che la dichiarazione di cui al punto 10 dell'art. 5 del disciplinare di gara deve essere sottoscritta unicamente dalla società ausiliaria e dalla società avvalente e non da tutti i componenti del raggruppamento.

2) Domanda

Al punto 2 dell'art. 5 del disciplinare di gara è richiesto quale documento da allegare alla documentazione amministrativa il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, da cui obbligatoriamente risulti la non fallenza e l'attestazione negativa in materia di antimafia, o in alternativa, copia fotostatica di tale documento accompagnata da

dichiarazione che sia copia conforme all'originale resa ai sensi del d.p.r. 445/00 dal legale rappresentate del concorrente.

La scrivente società, in data 2 dicembre 2009 con Verbale di Assemblea Straordinaria, ha variato la propria denominazione e ampliato l'oggetto sociale, ed essendo tali variazioni in corso di acquisizione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per tale motivo si prova nella condizione di non poter produrre il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., si chiede, pertanto, se in luogo del certificato si possa considerare valida ai fini dell'ammissione alla gara una dichiarazione sostitutiva resa sotto forma di atto notorio riportante i dati contenuti nel certificato stesso, nonché la dicitura antimafia e l'attestazione di non fallenza, con allegato il verbale di assemblea straordinaria con il quale si sono sancite le variazioni alla propria denominazione ed oggetto sociale.

Risposta

In relazione alla Vs. nota del 21 dicembre 2009, si autorizza la presentazione di autocertificazione in luogo del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., salvo verifica successiva da parte dell'Amministrazione.